

DICHIARAZIONI

Il quadro “LM” nell’ipotesi di esercizio di più attività forfetarie

di **Sandro Cerato**

Il contribuente esercente attività d’impresa, o arte e professione, che nel 2015 ha applicato il **regime forfetario**, determinato ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014 e successive modificazioni, deve provvedere alla compilazione della **sezione II del quadro “LM” del modello Unico 2016**.

In particolare, i soggetti che svolgono un’attività d’impresa devono barrare la casella **“Impresa”**, allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella **“Autonomo”**; inoltre, se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare devono barrare la casella **“Impresa familiare”**.

Si ricorda che il reddito del soggetto che rientra nel presente regime è determinato in via forfetaria, applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione, il **coefficiente di redditività** indicato dal legislatore, diversificato a seconda del **codice “ATECO” che contraddistingue l’attività esercitata**.

Nel caso, però, di svolgimento di **più attività contraddistinte da diversi codici “ATECO”**:

- se le attività rientrano nel **medesimo gruppo**, individuato in base ai settori merceologici, il contribuente deve compilare il **rigo “LM22”**, indicando:
 - in colonna 1, il **codice “ATECO”** relativo all’attività prevalente;
 - in colonna 2, il **coefficiente di redditività** relativo al gruppo;
 - in colonna 4, il **volume totale dei compensi e dei corrispettivi**;
 - in colonna 5, il relativo **reddito determinato forfetariamente**, moltiplicando il volume di colonna 4 per il coefficiente di redditività di colonna 2;
- se, invece, le **attività rientrano in differenti gruppi**, il contribuente deve compilare un **distinto rigo, da “LM22” ad “LM30”**, indicando:
 - in colonna 1, il **codice “ATECO”** della singola attività;
 - in colonna 2, il **coefficiente di redditività** relativo alla singola attività;
 - in colonna 4, l’**ammontare dei compensi e dei corrispettivi riguardanti l’attività** (o le attività) del medesimo gruppo;
 - in colonna 5, il **reddito determinato forfetariamente**, moltiplicando il volume di colonna 4 per il coefficiente di redditività di colonna 2, relativo al singolo codice “ATECO”.

Si ricorda che i “contribuenti forfetari” sono **esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri**.

Tuttavia, tali soggetti devono fornire, nell'apposita sezione del **quadro “RS”**, gli specifici **elementi informativi relativi all'attività svolta**, nonché i dati dei **redditi erogati** per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la **ritenuta alla fonte**, in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi 69 e 73, della Legge 190/2014.

In particolare, gli **esercenti attività d'impresa** devono indicare:

- al rigo “RS374” il numero complessivo delle giornate retribuite dei dipendenti;
- al rigo “RS375” il numero complessivo di mezzi di trasporto o veicoli posseduti, ovvero detenuti a qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell'attività;
- al rigo “RS376” l'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa;
- al rigo “RS377” i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi;
- al rigo “RS378” l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d'imposta per gli acquisti di carburante per autotrazione.

Diversamente, gli **esercenti attività di lavoro autonomo** devono indicare:

- al rigo “RS379” il numero complessivo delle giornate retribuite dei dipendenti;
- al rigo “RS380” l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente;
- al rigo “RS381” i consumi relativi, ad esempio, a servizi telefonici, ad energia elettrica ed a carburanti, lubrificanti e simili per la trazione di autoveicoli.